

**Circolare del Ministero dell'Interno n° 54 del 15 luglio 1972**  
**Oggetto: Impiego pacifico dell'energia nucleare - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 -**  
**Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze già del Medico**  
**provinciale - Competenza del Prefetto.**

Con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e i relativi personali ed uffici. Tra tali competenze all'art. 13, n. 10, è delegato il controllo della idoneità dei locali ad attrezzature per il commercio ed il deposito di sostanze radioattive, la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali e artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti nonché il controllo sulla radioattività ambientale.

D'altra parte l'art. 6, n. 15, del predetto D.P.R. elenca tra le materie rimaste nella sfera di competenza dello Stato e non trasferite alle regioni anche la produzione e l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Ciò premesso, sentito anche il parere del Ministero della sanità, si chiarisce che in base al combinato disposto dagli artt. 6 e 13 del predetto D.P.R. n. 4 sono passate alla competenza delle regioni solo le attribuzioni del Medico provinciale e non anche quelle del Prefetto in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare.

Pertanto, le specifiche competenze dei Prefetti in materia di detenzione, di commercio e di trasporto di materie fissili speciali e di materiale radioattivo nonché di sicurezza degli impianti nucleari non sono state delegate agli organi regionali.

In particolare, poichè l'art. 12 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, ha disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario degli uffici dei Medici provinciali, quando la vigente disciplina prevede che il Prefetto ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti debba sentire l'avviso del Medico provinciale, potrà inoltrare la richiesta di parere alla regione che provvederà, a sua volta, ad interessare l'Ufficio del Medico provinciale competente per territorio per l'emanazione del predetto parere.